

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l'ali. 328 - Capo VI - Disciplina degli alunni - del D. Lgs. n. 297/1994;
VISTO il D.P.R. 24/06/1998 n. 249 - Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, così come modificato dal D.P.R. 21/11/2007 n. 235:

EMANA

Il seguente Regolamento disciplinare per gli alunni di Scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Statale BERLINGUER, NAPOLI

ART. 1 COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di classe.

2. Gli alunni entrano:

Scuola dell'Infanzia alle ore 08,00 con tolleranza fino alle ore 09.00.

Scuola Primaria alle ore 08,00 con tolleranza fino alle ore 08.20

Scuola secondaria primo grado alle ore 08,00 con tolleranza fino alle ore 08.15.

Gli eventuali ritardi arrecano disturbo al regolare svolgimento delle lezioni.

La scuola non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima del loro ingresso a scuola.

3. I ritardi verranno annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati dai genitori il giorno successivo tramite il libretto, allegato nella sezione blu del diario fornito dalla scuola gratuitamente al singolo alunno. (Per la scuola secondaria di primo grado l'ingresso di Largo Macello verrà chiuso alle ore 8.15, gli alunni ritardatari entreranno da Via Tagliamonte e saranno ammessi in classe solo alle ore 9.00).

Dopo le ore 09:00 potranno accedere in classe solo se accompagnati da un genitore che spieghi le motivazioni del ritardo. Dopo le 09.00 sarà necessario compilare l'apposito modulo di entrata posticipata.

Se l'alunno ritardatario è accompagnato dal genitore, questi o un suo delegato deve firmare l'apposito registro del collaboratore scolastico.

Dopo 3 ritardi consecutivi e/o immotivati, ci sarà comunicazione alle famiglie, che al 5 ritardo dovranno accompagnare l'alunno. Dei ritardi reiterati si terrà conto nell'elaborazione del giudizio di comportamento.

I ritardi nell'arrivo a scuola o le assenze non costituiscono comportamenti disciplinarmente sanzionabili a carico dell'alunno, in quanto, essendo questi minorenni, incombe sugli esercenti la potestà genitoriale l'obbligo di assicurarsi che il minore giunga a scuola in orario e frequenti regolarmente le lezioni, salvo cause di forza maggiore da documentare.

4. L'ingresso alla seconda ora è consentito solo eccezionalmente, con motivazioni documentate e previo accompagnamento dei genitori.

5. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l'apposito libretto (allegato nella sezione blu del diario fornito dalla scuola gratuitamente al singolo alunno) e devono essere presentate al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione all'insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro. Se l'assenza supera i cinque giorni occorre presentare una certificazione

medica anche se in tale periodo sono inclusi giorni festivi. L'alunno che non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni, dovrà essere accompagnato da uno dei genitori e da chi ne fa le veci. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, saranno inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie. I docenti hanno l'obbligo di segnalare frequentemente ai genitori i ritardi ripetuti e le assenze frequenti e/o ingiustificate dei propri figli e mensilmente alla funzione strumentale Area 3 che adotterà i provvedimenti conseguenti sollecitando la famiglia o interessando, quando necessario, le autorità competenti.

6. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. Eventuali uscite anticipate sono rese possibili soltanto fino alla penultima ora. Non è consentito uscire in maniera anticipata all'ultima ora. In linea generale uscite anticipate e/o ingressi posticipati sono consentiti solo con autorizzazioni e sono concessi solo in casi estremi e motivati. In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta scritta sul libretto e venire a prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento). Per quanto concerne nello specifico la scuola primaria, le uscite anticipate sono consentite solo per gravissimi motivi, previa autorizzazione della Presidenza e comunque per non più di due volte al mese. In caso di malessere o disturbi fisici, sopravvenuti nella mattinata, gli alunni danno comunicazione al docente dell'ora, che informerà la segreteria che contatterà le famiglie. La scuola non si assume la responsabilità di somministrare medicinali.

7. In caso di astensione collettiva delle lezioni, gli alunni devono presentare regolare giustificazione, fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico e degli organi collegiali previste dalla vigente normativa in materia. Gli alunni presenti comunque non devono essere privati del loro diritto a regolari lezioni, né devono in alcun modo risentire della particolare circostanza.

8. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle altre aule.

9. Nelle aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente. La scuola è, inoltre, dotata di contenitori per la raccolta differenziata di carta e plastica, posizionati nei corridoi: gli alunni sono tenuti ad utilizzarli correttamente.

10. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità. Gli allievi possono usufruire dei servizi igienici uscendo, muniti di pass, uno alla volta dalla classe e per il tempo strettamente necessario. In caso di uscite prolungate o di più persone insieme, il docente segnalerà con una nota disciplinare la scorrettezza e il coordinatore si farà carico di comunicarlo ai genitori e di invitarli, dopo la terza segnalazione, ad accompagnare il proprio figlio.

11. Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, dei collaboratori scolastici e del personale di segreteria e dei compagni, senza alcuna discriminazione nei riguardi della diversità sessuale, personale o culturale. Quest'ultima forma di discriminazione costituisce un'aggravante nel caso di applicazione di sanzioni disciplinari.

12. L'alunno è tenuto a non usare espressioni sconvenienti, diffamatorie o ingiuriose nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale non docente e degli alunni.

13. L'alunno è tenuto a non arrecare danni a cose o a persone, a non proferire minacce e a non perpetrare aggressioni fisiche nei confronti di adulti o compagni.

14. L'alunno è tenuto ad osservare le disposizioni organizzative in materia di sicurezza impartite dal Dirigente scolastico e dal personale docente e non docente.
15. L'alunno è tenuto a mantenere in ordine e puliti i locali e gli arredi, a contribuire a rendere accogliente l'ambiente scolastico, ad usare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a non arrecare danni al patrimonio della scuola.
16. A scuola l'alunno non utilizza, tenendolo spento, il telefono cellulare. L'utilizzo del telefono cellulare, o di altri strumenti per la ripresa fotografica o filmata di persone costituisce grave violazione dei doveri, passibile, nei casi prescritti dalla legge, anche di segnalazione all' Autorità giudiziaria.
17. L'alunno non utilizza in modo improprio le postazioni informatiche e multimediali, attenendosi scrupolosamente al regolamento di uso del laboratorio.
18. L'alunno non si appropria di oggetti o beni della scuola o altrui.
19. Nei locali scolastici l'alunno non fuma né introduce sigarette o altre sostanze, oggetti o materiali in grado di arrecare danni a se stesso o agli altri.
20. L'alunno è tenuto a seguire con attenzione le lezioni e a partecipare attivamente alle attività didattiche, evitando di arrecare disturbo alla classe e al sereno svolgimento delle attività scolastiche, non cambia posto senza permesso del docente e non esce dall'aula o dal luogo in cui sta svolgendo l'attività senza l'autorizzazione del docente.
21. L'alunno è tenuto a portare a scuola il materiale necessario per le lezioni della giornata, e ad annotare sul diario i compiti assegnati pertanto devono portare quotidianamente il diario scolastico che è mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione.
22. L'alunno è tenuto a curare l'igiene della persona, ad osservare le norme igieniche generali e a rispettare, anche con l'abbigliamento, la dignità dell'ambiente scolastico.
23. L'alunno è tenuto, anche durante la ricreazione, a non porre in essere comportamenti pericolosi per se stesso o per gli altri.
24. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Ed. Fisica dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia su modulo A.S.L. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi della Gioventù e per l'iscrizione ai corsi di nuoto, dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute.
25. In caso di viaggi o uscite culturali saranno ammessi a partecipare gli alunni che abbiano riportato una buona valutazione nella condotta e abbiano mostrato partecipazione attiva al dialogo educativo. Si ritiene opportuno specificare che non potranno partecipare gli allievi che, su insindacabile giudizio dei docenti accompagnatori, avranno disturbato il regolare procedere di un'uscita precedente e coloro che non avranno riportato buone valutazioni in condotta.
Durante le visite guidate e i viaggi di istruzione l'alunno segue le direttive dei docenti e non si allontana dal gruppo, e mantiene un comportamento attento e rispettoso delle persone e dei luoghi, senza arrecare, con il proprio comportamento, danni a cose o a persone o all'immagine dell'Istituto.
26. Gli alunni al momento di prepararsi per il pranzo da consumare nella mensa scolastica, si recano in fila ordinata, ai servizi e di qui al refettorio. Coloro che non usufruiscono del pranzo, vengono accompagnati all'uscita e rientreranno poi, nell'orario stabilito.
27. Il comportamento a mensa deve essere improntato al rispetto delle persone, degli ambienti e del cibo.

28. E' fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.

ART. 2 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Premesse

1. Il mancato rispetto delle norme di comportamento descritte, l'assunzione di comportamenti che comportino danni alle persone e alle cose e che violino le norme di legge comportano l'adozione da parte della scuola di un provvedimento disciplinare in base ad una classificazione delle sanzioni riportata nella tabella allegata.

2. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, pertanto ogni sanzione deve essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe che va sensibilizzato alla collaborazione con il singolo alunno sanzionato, a questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale.

3. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia e deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa.

4. La responsabilità disciplinare è personale: nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

6. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa.

Di norma le sanzioni disciplinari vanno inserite nel fascicolo personale dello studente e, come quest'ultimo, lo seguono in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili.

Inoltre il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

La Giunta Esecutiva delibera in merito alle modalità del risarcimento dei danni; infatti coloro che, intenzionalmente o per colpevole negligenza abbiano arrecato danni al patrimonio comune, rispondono personalmente del loro operato; nel caso del mancato accertamento delle responsabilità individuali, sentiti i consigli di classe interessati, la classe o le classi coinvolte provvederanno collettivamente al rimborso. Le famiglie degli alunni devono essere avvertite.

7. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dalla scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.
8. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe o dal Dirigente Scolastico.
9. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati dal consiglio di classe competente e comunicati alla famiglia dell'interessato entro 5 giorni.
10. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
11. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
12. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati. Si applica per quanto possibile il disposto del comma precedente.
13. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi anche in corso d'anno ad altra scuola.
14. La responsabilità civile della scuola nei riguardi degli alunni si limita all'orario di permanenza degli stessi negli ambienti scolastici.
15. Ogni alunno è responsabile sia degli oggetti personali, come pure del proprio materiale scolastico. L'istituto declina pertanto ogni responsabilità per eventuali furti o danni alle cose subiti dagli allievi, anche se si preoccupa di assicurare nei diversi ambienti un'assistenza adeguata e di creare un clima di massimo rispetto delle persone e delle cose.
16. La tabella di classificazione delle sanzioni allegata è parte integrante del presente regolamento.

Art.3BULLISMO E CYBERBULLISMO

1. Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.
2. Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo) nei confronti di un altro adolescente, percepito come più debole, definito "vittima" e può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale) Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato.
3. Il cyberbullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete. Il cyber bullismo è un fenomeno molto grave che include: flaming (litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare); harassment (molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi); cyberstalking (invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche); denigrazione (pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti denigratori); outing estorto (registrazione

delle confidenze inserite integralmente in un blog pubblico); esclusione (estromissione intenzionale dall'attività on line); sexting (invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale). Qualsiasi atto di cyber bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene severamente sanzionato.

4. Gli alunni devono imparare le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms che inviano), devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo.
5. Non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche in genere usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente; non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.
6. Il consiglio di classe pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Art.4 ORGANO DI GARANZIA

1. Contro i provvedimenti disciplinari irrogati è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, alunni), entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola così composto:
Dirigente scolastico (presidente), due docenti e due genitori.
2. La componente docenti è designata dal Collegio docenti e la componente genitori è eletta fra i membri del Consiglio d'Istituto. In caso d'incompatibilità, qualora faccia parte dell'organo lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione, si procede a sostituzione con il membro supplente. Sussiste il dovere di astensione qualora faccia parte dell'organo di garanzia il genitore dello studente sanzionato.
3. L'Organo di Garanzia deve esprimersi entro 10 giorni: qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si ritiene confermata.
4. Contro le decisioni dell'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso ricorso entro 15 giorni a un Organo di garanzia Regionale, secondo le modalità previste dall'art. 2 del DPR n. 235 del 21 novembre 2007.

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
A	Ripetuto mancato assolvimento degli impegni di studio. Turbativa allo svolgimento delle lezioni	Richiamo verbale con annotazione sul registro personale e sul giornale di classe	Docente della disciplina
B	Frequenza non regolare e senza valide motivazioni delle lezioni.	Richiamo verbale sul registro personale e sul giornale di classe con segnalazione alla famiglia	Coordinatore di classe
C	Recidiva dei comportamenti per i quali è irrogato il richiamo verbale (punto A) Mancato rispetto delle disposizioni organizzative della scuola Mancato rispetto delle indicazioni di sicurezza nei locali della scuola Comportamenti non dolosi e senza colpa grave che comportino danni alla scuola e al suo patrimonio (in tali casi, per il principio della riparazione del danno, è dovuto il risarcimento del danno provocato da comportamenti colposi o non rispettosi delle disposizioni organizzative e di sicurezza della scuola)	Ammonizione scritta sul registro personale e sul giornale di classe con comunicazione alle famiglie	Consiglio di classe
D	Il provvedimento è adottato: quando il livello di turbativa impedisce lo svolgimento della lezione, quando si teme il degenerare di situazioni a rischio tra studenti (lo studente allontanato dovrà essere immediatamente sentito dall'Ufficio di Presidenza che valuterà se lo studente debba essere riammesso in classe e disporrà, qualora ne ricorrano gli estremi, gli atti per la irrogazione della sanzione disciplinare prevista)	Allontanamento temporaneo dalla lezione	Docente in servizio nella classe
E	Comportamenti che offendono la morale, la dignità, le libertà individuali, la coscienza ed il credo di ogni appartenente alla comunità scolastica, danneggiamento colposo dei beni e delle attrezzature scolastiche, fatti gravi o recidivanti di turbativa scolastica	Allontanamento temporaneo dalla scuola per max. 5 giorni con comunicazione alla famiglia	Consiglio di classe Deve essere redatto un verbale che deve contenere: tutti gli estremi dell'episodio i nomi di eventuali testimonile ragioni dello studente.
F	Recidiva dei comportamenti già indicati nel punto E. Comportamenti che offendono gravemente la comunità scolastica e i suoi componenti per minacce, oltraggio, furto, danneggiamento doloso e per colpa grave	Allontanamento temporaneo della scuola per periodi superiori, fino a 15 giorni con comunicazione alla famiglia	Consiglio di classe Deve essere redatto un verbale secondo le indicazioni di cui al punto E

	delle attrezzature scolastiche e delle attrezzature di sicurezza		
G	Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale) Creazione di una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone in riferimento al rischio concreto di reiterazione del comportamento sanzionato	Allontanamento temporaneo della scuola per periodi superiori a 15 giorni con comunicazione alla famiglia	Consiglio di istituto Deve essere redatto un verbale secondo le indicazioni di cui al punto E, con esclusione della possibilità di conversione della sanzione irrogata
H	Recidiva dei comportamenti già indicati nel punto G	Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio di istituto Deve essere redatto un verbale secondo le indicazioni di cui al punto E con esclusione della possibilità di conversione della sanzione irrogata
I	Recidiva dei comportamenti già indicati nel punto G, atti di violenza grave e comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano reperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'annoscolastico.	Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o con la non ammissione all'esame di stato	Consiglio di istituto Deve essere redatto un verbale secondo le indicazioni di cui al punto E con esclusione della possibilità di conversione della sanzione irrogata
L	BULLISMO (violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del singolo o del gruppo, specie se reiterata; l'intenzione di nuocere; l'isolamento della vittima).	nota disciplinare da parte del docente; lettera di scuse da parte del bullo in un incontro con la vittima;	nota disciplinare da parte del docente;
M	Recidiva dei comportamenti	Allontanamento temporaneo dalla scuola per max. 5 giorni con comunicazione alla famiglia	Consiglio di classe
N	Casi di particolare gravità	Si applicano le sanzioni dalla F alla I	Consiglio di istituto
O	CYBERBULLISMO	nota disciplinare da parte del docente; coinvolgimento dei genitori; denuncia alla Polizia Postale	nota disciplinare da parte del docente
P	Casi di particolare gravità	Si applicano le sanzioni dalla F alla I	Consiglio d'istituto

Il presente regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio d'istituto del 21/09/2022